



COMUNICATO STAMPA n. 92/26

Lussemburgo, 25 giugno 2026

Sentenza della Corte nella causa C-277/25 | Helpfind Funding e a.

Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli: il diritto dell'Unione non osta al trasferimento di un credito da risarcimento vantato nei confronti di una compagnia di assicurazioni

In Polonia, diverse persone i cui veicoli erano stati danneggiati in occasione di incidenti stradali hanno ottenuto risarcimenti versati dalle imprese di assicurazione dei responsabili di tali incidenti. Ritenendo che le somme percepite non risarcissero integralmente il danno alle cose subito, esse hanno ceduto, dietro corrispettivo, i loro crediti risarcitori a società specializzate nel recupero ¹.

Successivamente, tali professionisti hanno intrapreso azioni legali contro gli assicuratori interessati. Investito di tali controversie, un giudice polacco si è rivolto alla Corte di giustizia per chiedere se la direttiva dell'Unione sull'assicurazione autoveicoli ² osti a una siffatta cessione del diritto al risarcimento.

La Corte ha risposto in senso negativo.

Essa ricorda che l'obiettivo della direttiva è garantire la tutela delle vittime di incidenti stradali e la copertura obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli. La portata di tale tutela si estende quindi alle persone qualificate come «lese» ai sensi di tale direttiva ³.

Orbene, la Corte dichiara che **un professionista che abbia acquisito un credito da risarcimento non può essere considerato una «persona lesa»**, dal momento che i suoi diritti trovano la loro origine non già nel diritto nazionale della responsabilità civile, bensì in un contratto di cessione concluso con una persona che ha subito un danno alle cose a seguito di un incidente stradale.

La Corte sottolinea infatti che la direttiva in questione **non disciplina né la cessione dei crediti da risarcimento né la legittimazione ad agire delle persone dinanzi ai giudici nazionali per chiedere il pagamento di tali crediti**. Di conseguenza, essa non osta a una normativa nazionale che consente il trasferimento di crediti da risarcimento e che autorizza l'acquirente di questi ultimi ad agire in giudizio, in nome e per conto proprio, contro l'impresa di assicurazione, al fine di fare valere tali crediti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Più precisamente, si tratta della differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale dei danni alle cose causati da un incidente stradale e, dall'altro, il risarcimento versato dall'impresa di assicurazione alla persona che ha subito tali danni.

² [Direttiva 2009/103/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

³ Articolo 1, punto 2, della direttiva 2009/103.